

**ORIZZONTI DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE**

*Collana diretta da*

Marta Bertolino, Lucio Camaldo, Novella Galantini, Silvia Larizza, Daniela Vigoni

**Lucio Camaldo**

**L'UDIENZA PRELIMINARE  
NEL PROCESSO PENALE MINORILE**



**G. Giappichelli Editore – Torino**

# Il giudice collegiale specializzato e l'instaurazione dell'udienza preliminare minorile

---

SOMMARIO: 1. La centralità dell'udienza preliminare nel processo a carico di imputati minorenni. – 2. La disciplina dell'udienza preliminare minorile: il quadro normativo. – 3. L'organo giudicante collegiale e specializzato. – 3.1. Il reclutamento, le competenze e le funzioni dei giudici onorari esperti. – 4. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari e i rimedi all'inertzia del pubblico ministero in ragione della recente riforma. – 5. La richiesta di rinvio a giudizio: la formulazione dell'imputazione e il controllo del giudice. – 6. Il deposito del fascicolo delle indagini arricchito dagli accertamenti sulla personalità del minore. – 7. Il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e i destinatari della comunicazione nel rito minorile. – 7.1. Le conseguenze del mancato o non tempestivo avviso di fissazione dell'udienza. – 8. La rinuncia all'udienza preliminare o la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato.

## 1. La centralità dell'udienza preliminare nel processo a carico di imputati minorenni

Il baricentro dell'*iter* processuale teso all'accertamento della responsabilità dell'imputato minorenne<sup>1</sup> è costituito dall'udienza preliminare, connotata da una peculiare fisionomia, nonché da finalità e soluzioni terminative più pregnanti rispetto all'omologo istituto previsto per gli adulti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il processo nei confronti degli imputati minorenni è disciplinato, come noto, dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448. Nella *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, Serie generale, n. 250, Suppl. ord. n. 2, p. 217, si osserva che la nuova normativa «accanto al diritto del minore ad avere un proprio giudice, sancisce il diritto del minore ad avere un proprio processo». Tale processo «è nettamente caratterizzato in senso specifico», in quanto rappresenta un «evento delicato ed importante nella vita del minorenne, che deve perciò essere adattato con grande attenzione alle esigenze della personalità in età evolutiva, per la quale le risposte della società adulta non possono non avere risonanze profonde».

<sup>2</sup> In proposito, cfr. C. PANSINI, *Udienza preliminare*, in E. PALERMO FABRIS-A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, II ed., vol. V, *Trattato di diritto di famiglia*, Giuffrè, Mi-

Nell'elaborazione del codice di procedura penale, il legislatore del 1988, come è noto, ha concepito l'udienza preliminare – una delle novità di maggiore rilievo della riforma processuale<sup>3</sup> – quale segmento intermedio fra l'attività investigativa – svolta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria – e il successivo giudizio dibattimentale, con la funzione principale di apprestare un controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale e di costituire un «filtro delle imputazioni azzardate»<sup>4</sup>, in modo da evitare il dibattimento quando non vi siano elementi idonei a giustificarne la celebrazione<sup>5</sup>. L'udienza preliminare assolve, peraltro, ad ulteriori funzioni<sup>6</sup>, che consistono nel garantire la

---

lano, 2011, p. 629; C. CESARI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 149; P. SFRAPPINI, sub art. 31, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, V ed., Giuffrè, Milano, 2021, p. 596; A. ZAPPALÀ (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 99 ss.; F. RUGGIERI, *Il processo penale minorile*, in V. MUSACCHIO (a cura di), *Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, Cedam, Padova, 2007, p. 716; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, II ed., Cedam, Padova, 1997, p. 197 ss.

<sup>3</sup>Come rilevato da M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, IX ed., Utet-Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 644, «fin dalla legge-delega del 1974 l'istituto dell'udienza preliminare ha costituito un aspetto emblematico della ricodificazione sfociata nel varo del codice vigente, pur subendo modifiche e adattamenti vari, da parte sia della legge-delega del 1987 e del testo originario del codice, sia di "novelle" successive». Il modello dell'istituto va ricercato nella *preliminary hearing* statunitense, che ha influenzato anche lo *Zwischenverfahren*, introdotto, sin dagli anni '60 del secolo scorso, nel processo penale germanico. V. anche F. RUGGIERI, *Diritto processuale penale e pratiche criminali*, II ed., Zanichelli, Bologna, 2020, p. 219 ss., la quale rileva che l'udienza preliminare è stata pensata come una fase di passaggio «per evitare che giungano al dibattimento accuse infondate con dispendio di risorse e un'inutile sofferenza per l'imputato». Per approfondire il profilo comparativo, cfr. V. FANCHIOTTI, *La giustizia penale statunitense*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 68 ss.

<sup>4</sup>In questi termini, v. E. AMODIO, *L'udienza preliminare nel nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1988, n. 12, p. 2172; O. DOMINIONI, *Udienza preliminare*, in *Quad. C.S.M.*, 1988, n. 20, p. 124 ss. In giurisprudenza, cfr. *Cass.*, Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 39915, in *CED Cass.*, n. 222602, secondo cui l'udienza preliminare è stata concepita «come filtro a maglie larghe, idoneo a fermare le sole imputazioni azzardate che si prestano, cioè, alla immediata ed evidente formulazione di una prognosi del tutto sfavorevole per la prospettazione dell'accusa all'esito del dibattimento». Nel processo misto, previsto dal codice del 1930, un vaglio preliminare sulla fondatezza dell'accusa veniva effettuato direttamente dagli organi istruttori sulla base di elementi conoscitivi, che avrebbero poi assunto valore di prove in un eventuale e successivo dibattimento.

<sup>5</sup>L'udienza preliminare si fonda su «una duplice ratio, di garanzia del diritto di difesa dell'imputato e, al tempo stesso, di economia processuale», rappresentando un «filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero», in «funzione di decongestione del sistema». Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, Serie generale, n. 250, Suppl. ord. n. 2, p. 101.

<sup>6</sup>Sulle caratteristiche e le funzioni dell'udienza preliminare, v. A. SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Cedam, Padova, 1999, p. VII ss.; G. GARUTI, *La*

prima occasione di attuazione del contraddittorio tra le parti dinanzi al giudice e nel rendere possibile la scelta di un rito alternativo<sup>7</sup>.

Il riassetto normativo, iniziato con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51<sup>8</sup> e proseguito con la legge 16 dicembre 1999, n. 479<sup>9</sup>, ha accentuato la natura di “giudizio preliminare” dell'udienza *de qua*, trasferendo in tale sede alcuni istituti tipici del dibattimento – si pensi, in particolare, alla verifica della regolare costituzione delle parti (artt. 420 ss. c.p.p.) – e ampliando «in modo imprevedibile in un processo di stampo (tendenzialmente) accusatorio i poteri probatori del giudice»<sup>10</sup>, che può esercitare un controllo sulla completezza delle indagini e ordinare al pubblico ministero l'integrazione degli elementi raccolti (art. 421-*bis* c.p.p.), nonché disporre l'acquisizione *ex officio* di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.)<sup>11</sup>.

---

*verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Cedam, Padova, 1996, p. 115 ss.; R. RAMAJOLI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, Cedam, Padova, 1992, p. 33 ss.; G.D. PISAPIA, *Riflessioni sull'udienza preliminare nel nuovo processo penale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, n. 4-5, p. 31 ss.; G. LOZZI, *L'udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, n. 4, p. 1077. Più recentemente, v. F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Giuffrè, Milano, 2007; V. MAFFEO, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Cedam, Padova, 2009; C. DE ROBBIO, *L'udienza preliminare*, Giuffrè, Milano, 2013; F. ALVINO, *L'udienza preliminare*, in F. ALVINO-D. PRETTI, *Udienza preliminare e procedimenti speciali*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 1 ss.

<sup>7</sup>L'udienza preliminare rappresenta la sede – sia pur non esclusiva – per la scelta delle parti di ricorrere al “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.), mentre l'istanza dell'imputato di procedere con il rito abbreviato si traduce nella richiesta di definire il processo proprio nell'udienza preliminare (art. 438 c.p.p.). Tale fase non è, invece, contemplata nel giudizio immediato, nel rito direttissimo e nel procedimento per decreto penale. Come si dirà poi, non tutti i procedimenti speciali trovano cittadinanza nel rito penale minorile (art. 25 d.p.r. n. 448/1988).

<sup>8</sup>V. d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

<sup>9</sup>Cfr. legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.

<sup>10</sup>Cfr. N. GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, in E. AMODIO-N. GALANTINI, *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 103. Il legislatore del 1988, al fine di evidenziare la netta distinzione tra la precedente figura del giudice istruttore e il nuovo organo giurisdizionale, aveva negato a quest'ultimo qualsiasi potere di iniziativa nella raccolta della prova, anche quello suppletivo e residuale che viene riconosciuto al giudice del dibattimento.

<sup>11</sup>In dottrina, v. ancora N. GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, cit., p. 101, la quale ha osservato che le nuove disposizioni in materia di integrazione probatoria denotano un mutamento della concezione di giudizio allo stato degli atti, sottesa originariamente all'udienza preliminare, «rendendo palese la trasformazione dell'udienza stessa verso una sorta di giudizio pre-

Si è potenziata, inoltre, la funzione deflattiva dell'udienza stessa, consentendo il giudizio di comparazione delle circostanze (art. 425, comma 2, c.p.p.) e l'emissione della sentenza di non luogo a procedere «anche quando gli elementi acquisiti siano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio» (art. 425, comma 3, c.p.p.)<sup>12</sup>.

Rispetto all'impianto normativo originario, l'udienza preliminare ha perso, invece, la funzione di *discovery*, poiché la conoscenza da parte dell'imputato delle attività svolte dal pubblico ministero avviene prima dell'esercizio dell'azione penale con il deposito degli atti in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415-bis c.p.p.*<sup>13</sup>.

Nonostante l'evoluzione normativa e forse proprio a causa dell'instabilità della relativa disciplina, l'udienza preliminare, nell'applicazione pratica, non si è dimostrata in grado di conseguire gli obiettivi che si volevano raggiungere, poiché il filtro rispetto all'instaurazione del dibattimento non riesce ad essere

---

liminare inteso ad ampliare, anticipandolo, l'accertamento di merito dibattimentale». Alcune pronunce della Corte costituzionale attestano la trasformazione dell'udienza preliminare da "udienza processuale" a "udienza di merito": cfr., in particolare, Corte cost., 8 luglio 2002, n. 335, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3354, che, in considerazione della nuova fisionomia dell'udienza preliminare, quale "momento di giudizio" sul merito dell'accusa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di g.u.p. del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo reato. V. anche Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 90, in *Giur. cost.*, 2004, p. 1402; ord. 16 gennaio 2004, n. 20, *ivi*, p. 341; ord. 22 luglio 2003, n. 271, *ivi*, p. 2230; ord. 22 luglio 2003, n. 269, *ivi*, 2003, p. 2222. Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Salerno, g.i.p., 26 maggio 2010, n. 282, in *Riv. pen.*, 2011, n. 3, p. 328) ha affermato che «l'udienza preliminare, richiedendo la completezza delle indagini preliminari e l'adozione, secondo il criterio della discrezionalità vincolata, di attività integrative, comporta l'esercizio di un sindacato sostanziale e penetrante sul contenuto dell'accusa e sulla sua concreta idoneità ad essere validamente sostenuta in dibattimento. Ne consegue che la decisione assunta al temine dell'udienza preliminare ha valore equiparabile al giudizio, trattandosi di una valutazione di merito priva di quei caratteri di 'sommarietà' che erano in precedenza tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta all'individuazione delle accuse manifestamente infondate». Come rilevato, però, da F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., p. 10, «ragionando in una prospettiva tecnicamente rigorosa, il controllo compiuto dal giudice in sede di udienza preliminare resta di tipo processuale, anche dopo le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999», soprattutto in quanto «il giudice non svolge, qui, un controllo sull'esistenza del dovere di punire che implicherebbe, in senso positivo, l'emissione di un provvedimento di condanna». In argomento, v. pure F. RUGGIERI, *Il volto costituzionale del processo penale*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 136 ss.

<sup>12</sup> L'art. 425, comma 3, c.p.p. è stato così modificato dall'art. 23 legge n. 479/1999 e recentemente è stato oggetto di una nuova riforma, come si dirà in seguito, da parte dell'art. 23, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150/2022.

<sup>13</sup> Sul tema, v. L. IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, Giuffrè, Milano, 2005; G. VARRASO, voce *Avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in A. SCALFATI, (a cura di), *Digesto del processo penale*, Giappichelli, Torino, 2013.

effettivo e la definizione di questa fase resta sbilanciata a favore del decreto che dispone il giudizio, sicché alle speranze suscitate dalla sua introduzione è subentrata la delusione dovuta al suo insignificante rendimento<sup>14</sup>.

In considerazione, appunto, del suo asfittico operare, in dottrina è stata avanzata la proposta di sopprimere l'udienza preliminare, provocando così un immediato e diretto passaggio dalle indagini preliminari al giudizio dibattimentale<sup>15</sup>.

Esclusa tale drastica soluzione, la “riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150<sup>16</sup>), nell'ambito dell'ampio intervento novellistico della disciplina concernente il processo penale, ha introdotto alcune modifiche in relazione all'udienza preliminare, alle quali si farà più dettagliato riferimento in seguito, nel tentativo di conferirle maggiore efficienza<sup>17</sup>.

Nell'attuale contesto, volto a salvaguardare siffatta fase processuale, appare opportuno e rilevante un approfondimento, in “chiave comparativa”, della regolamentazione dell'udienza preliminare nel rito penale minorile, in cui questa è necessaria per tutti i reati commessi da un soggetto minorene<sup>18</sup> e rappresenta il luogo naturalmente deputato alla definizione del processo, configurandosi come «vera e propria udienza di merito», dove l'attività di controllo

---

<sup>14</sup> Cfr. M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 102 ss., i quali evidenziano il «fallimento dell'udienza preliminare»; M. BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, n. 9, p. 1149 ss.; V. F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., p. 11.

<sup>15</sup> A tal proposito, v. M. DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 1, p. 131 ss.

<sup>16</sup> Cfr. d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in *G.U.*, 17 ottobre 2022, Serie generale, n. 243, Suppl. ord. n. 38/L, p. 108 ss. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni, inizialmente prevista per il 1° novembre 2022, decorso il normale periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla pubblicazione, è stata prorogata al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, in *G.U.*, 31 ottobre 2022, Serie generale, n. 255, p. 1, che è stato convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2022, n. 199, in *G.U.*, 30 dicembre 2022, Serie generale, n. 304, p. 1.

<sup>17</sup> Si segnalano alcuni primi commenti: M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022; F. D'ARCANGELO, *Udienza preliminare*, in A. BASSI-C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 141 ss.; E. LUPO, *Il processo penale alla luce della “riforma Cartabia”*, in *Cass. pen.*, 2022, n. 12, p. 4158 ss.; R. CREPALDI, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 221 ss.

<sup>18</sup> Nel rito per gli adulti, invece, l'udienza preliminare è esclusa con riferimento ai reati attribuiti alla competenza del tribunale monocratico per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero (v. artt. 550 e 552 c.p.p.).

giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale riveste un ruolo secondario rispetto all'accertamento della responsabilità e alla scelta della formula terminativa più adeguata alle caratteristiche del minore, nei confronti del quale si procede<sup>19</sup>.

Come affermato dalla Corte costituzionale, l'udienza preliminare minorile «non può ritenersi di natura analoga a quella del processo ordinario»<sup>20</sup>, poiché il giudice è chiamato a prendere decisioni che non trovano riscontro nella medesima fase del giudizio penale comune e che consentono di «rendere possibile una immediata conclusione della vicenda processuale, il cui ulteriore sviluppo potrebbe generare conseguenze negative per il minore»<sup>21</sup>.

Al netto, infatti, degli epiloghi tradizionali dell'udienza preliminare, che consistono, come è noto, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) oppure nella sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., il legislatore, in attuazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega<sup>22</sup>, ha forgiato ulteriori e peculiari modalità di conclusione anticipata del processo minorile, che, come si preciserà successivamente, fanno leva sull'irrilevanza del fatto oppure sull'esito positivo della messa alla prova, o ancora applicano il perdono giudiziale, previsto dal codice penale come soluzione riservata, in via esclusiva, ai minorenni, o, infine, consentono la pronuncia di una sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva ridotta.

Nell'ambito di questo variegato catalogo, spetta al giudice – collegiale e specializzato, come si dirà poi, a differenza del giudice monocratico che governa l'udienza preliminare nel rito degli adulti – la scelta della decisione più confacente alla personalità e alle esigenze educative dell'imputato in età evolutiva,

---

<sup>19</sup> Cfr. C. PANSINI, *Udienza preliminare*, cit., p. 630; L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, Agg., IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 1030; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., 1997, p. 197; L. GRASSO, sub art. 31, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p. 330, il quale rileva che l'udienza preliminare nel processo minorile è destinata a svolgere un ruolo di grande importanza, assicurando una tempestiva soluzione dei casi e pronte risposte, adeguate alle diverse situazioni.

<sup>20</sup> Cfr. Corte cost., 15 ottobre 1997 (dep. 22 ottobre 1997), n. 311, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, n. 3, p. 1023.

<sup>21</sup> V. Corte cost., 26 febbraio 1993 (dep. 11 marzo 1993), n. 77, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1361.

<sup>22</sup> Cfr. art. 3, lett. l), legge 16 febbraio 1987, n. 81, Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, dove si prevede che «il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenne imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni».

favorendone l'estromissione dal circuito penale, allo scopo di evitare la desocializzazione e la stigmatizzazione derivante da un contatto prolungato con l'apparato giudiziario, in conformità alle istanze avanzate in sede sovranazionale<sup>23</sup>.

Il trattamento differenziato tra minorenni e adulto è conseguenza dell'operare congiunto dell'art. 31, comma 2, Cost., nella parte in cui stabilisce il dovere della Repubblica di «proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo», e dell'art. 3 Cost., in base al quale regole differenti si impongono a fronte di situazioni diverse. Per il minore si richiede, infatti, che «il processo non sia esperienza di traumatica interruzione del percorso di crescita: a lui, in altre parole, va garantita protezione anche dal processo» e quest'ultimo «lungi dal costituire occasione pedagogica, deve porsi quale evento esso stesso non diseducativo e perciò da conformare in rapporto alla situazione soggettiva dell'imputato di giovane età»<sup>24</sup>.

Si può, pertanto, ritenere che l'udienza preliminare minorile assuma un significato qualitativamente diverso rispetto a quella del rito ordinario, rappresentando lo «snodo centrale» del processo<sup>25</sup>, che viene definito attraverso formule tipiche, tanto da costituire una sorta di «rito speciale» che finisce per relegare il dibattimento al margine della giustizia minorile<sup>26</sup>, con un'applicazione del tutto residuale e riservata alle ipotesi che non hanno potuto trovare soluzione nella fase precedente oppure ai casi in cui si renda necessaria l'irrogazione di una pena detentiva o, infine, quando si proceda tramite un rito speciale acceleratorio, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 25 d.p.r. n.

---

<sup>23</sup> Come affermato nella *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 217, lo scopo che si vuole principalmente perseguire nel rito penale minorile consiste «nell'eliminare o ridurre al minimo ogni stimolazione inutilmente negativa e, viceversa, cogliere e valorizzare le possibili stimolazioni positive insite in un corretto confronto con la società civile e con le sue regole: cosicché le valenze sostanziali del processo possano essere canalizzate e utilizzate a vantaggio del minore e non a suo danno». Per quanto concerne le fonti sovranazionali, cfr. artt. 5, 11, 17 e 18, Risoluzione ONU 40/33, Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), 29 novembre 1985, in D. VIGONI (a cura di), *Il minore autore di reato negli atti internazionali*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 13 ss.; artt. 2, 4 e 11 Raccomandazione n. R (87) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, 17 settembre 1987, *ivi*, p. 116 ss.

<sup>24</sup> Cfr. A. PRESUTTI, *I principi costituzionali*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 22.

<sup>25</sup> In questi termini, v. F. RUGGIERI, *Il processo penale minorile*, in V. MUSACCHIO (a cura di), *Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, cit., p. 716, che sottolinea la centralità dell'udienza preliminare nel rito minorile.

<sup>26</sup> Cfr. S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, II ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 270; S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 81; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 198.



448/1988<sup>27</sup>. Qualora, peraltro, si giunga eventualmente al dibattimento, quest'ultimo si svolge, per lo più, secondo le medesime modalità previste per l'udienza preliminare, che costituisce quindi il "modello" di giudizio nei confronti di imputati minorenni (v. art. 33, comma 4, che rinvia agli artt. 31 e 32, comma 4, d.p.r. n. 448/1988).

## 2. La disciplina dell'udienza preliminare minorile: il quadro normativo

La disciplina relativa alle modalità di instaurazione, svolgimento e conclusione dell'udienza preliminare, nonché d'impugnazione delle decisioni, è contenuta nel *corpus* delle disposizioni sul processo minorile e, in particolare, negli artt. 31, 32, 32-*bis* d.p.r. n. 448/1988.

A questo nucleo di previsioni, che saranno successivamente esaminate, si collegano, con uno stretto vincolo, le norme che stabiliscono presupposti, limiti e forme di ciascuno degli epiloghi tipici del rito minorile, tra cui il proscioglimento per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne (art. 26 d.p.r. n. 448/1988), il perdono giudiziale (art. 169 c.p. e art. 19 r.d.l. n. 1404/1934<sup>28</sup>), la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. n. 448/1988), la sospensione del processo con messa alla prova (artt. 28-29 d.p.r. n. 448/1988), la condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva (artt. 32, comma 2, e 30 d.p.r. n. 448/1988).

Per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel sistema normativo speciale, trovano applicazione, in ossequio al principio di sussidiarietà – previsto dall'art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448/1988 – le norme del codice di procedura penale, con riferimento all'udienza preliminare (v., in particolare, artt. 416-433 c.p.p.), attraverso un'operazione di parziale «etero-integrazione»<sup>29</sup>, in quanto il legislatore del 1988, nel disciplinare il processo minorile, ha varato una disciplina non autosufficiente.

È opportuno, a tal riguardo, precisare che l'eventuale "trasferimento" di norme provenienti dalla sede del processo ordinario a quello minorile non

---

<sup>27</sup> A tal riguardo, v. C. PANSINI, *Udienza preliminare*, cit., p. 630; M. BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in *Digesto disc. pen.*, X, Utet, Torino, 1995, p. 148; L. GRASSO, sub art. 31, cit., p. 330; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 241 e p. 537.

<sup>28</sup> Cfr. r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con modificaz., in legge 27 maggio 1935, n. 835. Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

<sup>29</sup> In proposito, cfr. V. PATANÉ, *Origini storiche e percorsi legislativi*, in E. ZAPPALÀ (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, cit., p. 14; G. GIOSTRA, sub art. 1, in ID. (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, cit., p. 7 ss.

opera automaticamente, dovendo sottostare ad una duplice verifica di trasferibilità.

Come osservato in dottrina, si deve, *in primis*, accertare la carenza di una previsione specificamente dettata e rinvenibile nel perimetro normativo del processo minorile. In secondo luogo, va sondata l'assenza di una regola implicitamente ricavabile dal sistema processuale per i minori che si ponga in rapporto di conflittualità con la disposizione del codice di procedura penale, condizione, questa, ascrivibile alla specificità del rito minorile<sup>30</sup>.

Il criterio di sussidiarietà è, peraltro, strettamente congiunto al canone di adeguatezza – enunciato dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, d.p.r. n. 448/1988 – teso a garantire che le disposizioni oggetto del trasferimento, come quelle della normativa speciale, siano applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore».

Si osserva che mentre la regola della sussidiarietà giova all'individuazione delle previsioni codicistiche da “trapiantare” in sede minorile, attraverso una «verifica di compatibilità»<sup>31</sup>, il principio di adeguatezza governa l'applicazione di tali disposizioni con un *modus procedendi* “adattato” alle caratteristiche del singolo minore coinvolto nel procedimento penale.

Con riguardo ai parametri dell'adeguamento applicativo, rileva soprattutto l'individualità del minore come persona sottoposta all'accertamento processuale<sup>32</sup>. Il riferimento alle “esigenze educative” non intende affatto assegnare al rito minorile una funzione pedagogica, ma guidare nella scelta di modalità operative congeniali alla situazione concreta del soggetto in fase di formazione psicofisica<sup>33</sup>.

### 3. L'organo giudicante collegiale e specializzato

Prima di esaminare le specifiche previsioni riguardanti l'udienza preliminare, è opportuno soffermarsi sull'elemento che distingue, anzitutto, tale fase del processo minorile rispetto al rito ordinario e che consiste nelle caratteristiche dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale essa si celebra.

---

<sup>30</sup> Cfr. A. PRESUTTI, *Evoluzione e caratteri fondanti del sistema*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 44.

<sup>31</sup> Così A. PRESUTTI, *Evoluzione e caratteri fondanti del sistema*, cit., pp. 44-45; F. RUGGIERI, *Diritto processuale penale e pratiche criminali*, cit., p. 502 ss.

<sup>32</sup> In tema, v. l'interessante studio comparativo di V. PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Giuffrè, Milano, 1999.

<sup>33</sup> Su tale argomento, v. C. IASEVOLI, *Diritto all'educazione e processo penale minorile*, ESI, Napoli, 2012.

Mentre il giudice per le indagini preliminari è monocratico<sup>34</sup>, come nel processo per gli adulti, seppure sia dotato di una maggiore ampiezza di poteri definitori della fase investigativa<sup>35</sup>, quello dell'udienza preliminare è organo collegiale, diversamente dal suo omologo del rito ordinario, in quanto è composto da un magistrato togato e da due giudici onorari esperti<sup>36</sup>.

La collegialità dell'organo giurisdizionale costituisce una particolarità dell'udienza preliminare minorile<sup>37</sup>, a cui si è pervenuti dopo un "appassionato" dibattito in sede legislativa, poiché, da una parte, si sosteneva l'opportunità di un giudice monocratico, mentre, dall'altra, si affermava la necessità della sua composizione collegiale. In effetti, «se è vero che prontezza d'intervento e presenza continua sono requisiti che militano a favore della monocraticità, è anche vero che esistono ragioni del massimo rilievo a favore della collegialità: prima fra tutte l'esigenza di mantenere la specialità dell'organo, determinata dalla presenza dei componenti privati accanto ai magistrati togati»<sup>38</sup>.

Come è stato evidenziato, il giudice dell'udienza preliminare, infatti, «non è altri che il tribunale per i minorenni in una particolare formazione»<sup>39</sup>, ossia caratterizzato dalla riduzione del numero dei componenti dell'organo giudi-

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), così come introdotto dall'art. 14 d.lgs. 2 settembre 1988, n. 449, «in ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari». Il riferimento al «tribunale per i minorenni» va sostituito con la «sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in *G.U.*, 17 ottobre 2022, Serie generale, n. 243, Suppl. ord. n. 38/L, p. 1 ss. V. anche art. 2, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 448/1988, come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 149/2022, che, tra gli organi giudiziari del procedimento a carico di minorenni, prevede il «giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

<sup>35</sup> In particolare, il giudice per le indagini preliminari minorile può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. n. 448/1988) e, secondo l'opinione prevalente, anche per non imputabilità dell'infraquattordicenne (art. 26 d.p.r. n. 448/1988). Cfr. A. CIAVOLA, sub *art. 2*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, cit., p. 38; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 10.

<sup>36</sup> Cfr. art. 50-*bis*, comma 2, r.d. n. 12/1941. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 30, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, la norma risulta così formulata: «nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione». Allo stesso modo, prima della recente novella, la disposizione previgente stabiliva che «nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale».

<sup>37</sup> V. P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 8.

<sup>38</sup> Cfr. *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 219.

<sup>39</sup> V. L. CARACENI, voce *Processo penale minorile*, cit., p. 1015.

cante rispetto alla fase del giudizio dibattimentale, dove sono presenti due giudici togati e altrettanti onorari<sup>40</sup>. Questa configurazione comporta che la definizione del processo sia affidata a «un organo più snello ed in grado di prendere con maggiore rapidità una decisione»<sup>41</sup>, anche in virtù del numero dispari dei componenti, e consente di ridurre le situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 34, comma 2-*bis*, c.p.p. – che operano anche nel rito minorile – tra il giudice per le indagini preliminari e il magistrato facente parte del collegio giudicante in udienza preliminare, dovendosi tenere conto che, di solito, i tribunali minorili hanno un modesto organico di giudici togati.

Il recente intervento normativo (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), con cui viene istituito il «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»<sup>42</sup>, che sostituirà il tribunale per i minorenni in ogni sede di Corte d'appello o di sezione distaccata di Corte d'appello, si pone, sotto questo profilo, in linea di continuità con la precedente disciplina.

Alla struttura collegiale è strettamente connessa la specializzazione, in quanto, ai sensi dell'ordinamento giudiziario, i due onorari, che affiancano il giudice togato, devono possedere specifiche competenze<sup>43</sup>.

Si deve trattare, in particolare, di «cultori di biologia, di psichiatria, di an-

---

<sup>40</sup> Ai sensi del nuovo art. 50.4, comma 2, r.d. n. 12/1941, introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 149/2022, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica, nella materia penale, «in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti». Tale disposizione risulta conforme alla precedente formulazione dell'art. 50 r.d. n. 12/1941, secondo cui «il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti».

<sup>41</sup> Cfr. A. CIAVOLA, sub art. 2, cit., p. 39; M. COSTANTINI, *Spunti di riflessione sulla specializzazione del giudice minorile*, in *Cass. pen.*, 2004, n. 12, p. 4279 ss.

<sup>42</sup> V. art. 49 r.d. n. 12/1941, modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 49, comma 1, di quest'ultimo decreto legislativo, le disposizioni previste dalla VII sezione del capo IV (artt. 30-34), che qui maggiormente interessano, hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione nella *G.U.* del 17 ottobre 2022 e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. L'art. 49, comma 2, stabilisce altresì che i procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. V. anche art. 50 (rubricato «norma di coordinamento») d.lgs. n. 149/2022, secondo cui, a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella sezione settima del capo IV del decreto legislativo, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

<sup>43</sup> L'art. 50, comma 1, r.d. n. 12/1941, modificato dall'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 149/2022, prevede che «il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale». Analogamente, nella precedente versione della norma, si stabiliva che i due esperti dovevano possedere «i requisiti richiesti dalla legge».

tropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età». Tale previsione, originariamente contenuta nell'art. 2 r.d.l. n. 1404/1934, dove si prevedeva anche che fossero due cittadini «benemeriti dell'assistenza sociale»<sup>44</sup>, è stata trasferita nell'art. 6 del medesimo testo normativo, rubricato «nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti», a seguito della già menzionata riforma contenuta nel d.lgs. n. 149/2022<sup>45</sup>.

Come precisato dalla Corte costituzionale, «l'interesse del minore nel procedimento penale minorile trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare»<sup>46</sup>.

Secondo la Consulta, infatti, la specifica professionalità dei due esperti, che affiancano il magistrato togato, «assicura un'adeguata considerazione della personalità del minore», contribuendo anche «all'osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative»<sup>47</sup>.

Si è poi affermato che «anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale per i minorenni nel rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici»<sup>48</sup>.

La partecipazione degli esperti è particolarmente valorizzata proprio nella fase dell'udienza preliminare, dove è prevista una presenza addirittura maggioritaria dei giudici onorari rispetto a quelli professionali<sup>49</sup>.

<sup>44</sup> Cfr. D. VIGONI, sub art. 2 d.p.r. n. 448/1988, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, tomo III, Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 1159.

<sup>45</sup> L'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, dopo aver abrogato (v. lett. b) l'art. 2 r.d.l. n. 1404/1934, ha interamente sostituito (cfr. lett. c) l'art. 6 r.d.l. n. 1404/1934.

<sup>46</sup> Cfr. Corte cost., 12 gennaio 2015, n. 1, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 2, p. 151.

<sup>47</sup> V. ancora Corte cost., 12 gennaio 2015, n. 1, cit., la quale ha ricordato che «il tribunale per i minorenni fu istituito proprio perché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato».

<sup>48</sup> Così Corte cost., 27 ottobre 2003 (dep. 4 novembre 2003), n. 330, in *Cass. pen.*, 2004, p. 489.

<sup>49</sup> Cfr. L. GRASSO, sub art. 31, cit., pp. 330-331, il quale ha osservato che «la compresenza, con prevalenza numerica, dei componenti privati, all'interno del collegio, mira ad assicurare l'apporto adeguato di conoscenze in ambito psico-socio-evolutivo, strettamente complementare agli apporti del componente togato».

Invero, una specifica preparazione nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva è acquisita anche dai magistrati togati, tramite «appositi corsi di formazione e di aggiornamento», organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sotto l'egida del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 5 d.lgs. n. 272/1989<sup>50</sup>).

Nella relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo minorile, si afferma, infatti, che l'istituzione dell'organo specializzato e la previsione di un'apposita disciplina processuale «sono condizioni necessarie, ma non sufficienti a garantire la specializzazione dell'intervento, e anzi esse postulano una precisa regolamentazione di processi formativi appositi, comprensivi dell'accertamento di specifiche attitudini ad operare in questo particolare settore»<sup>51</sup>.

Al fine di garantire la qualificazione della giurisdizione *ad hoc* per i minorenni, «l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile» (art. 2 d.lgs. n. 272/1989) e i magistrati togati assegnati agli uffici giudiziari minorili «non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali, dovuti a imprescindibili esigenze di servizio» (art. 3 d.lgs. n. 272/1989).

L'art. 50, comma 3, r.d. n. 12/1941, come recentemente riformulato, conferma che i giudici addetti al tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie «esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'art. 19 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160»<sup>52</sup>.

La normativa nazionale, sotto questo profilo, è perfettamente allineata alle previsioni contenute nelle fonti sovranazionali, che sono particolarmente sensibili al tema della specializzazione della giurisdizione minorile: è opportuno, a tal proposito, richiamare il par. 22.1 delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino), secondo cui «la formazione professionale, l'aggiornamento, i corsi di qualificazione e le altre iniziative appropriate di insegnamento tendono a fornire e a mantenere la necessaria competenza professionale del personale giudiziario che si occupa di minori»<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

<sup>51</sup> Cfr. *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., p. 219.

<sup>52</sup> La modifica è dovuta all'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 149/2022.

<sup>53</sup> Così par. 22.1, Risoluzione ONU 40/33, Regole minime per l'amministrazione della giu-

Come ribadito in altri importanti testi internazionali, occorre «personale» in possesso di competenze pedagogiche e a sfondo psicologico, che, costantemente aggiornato e qualificato, sia in grado di comunicare con i minori versanti in condizioni di particolare vulnerabilità<sup>54</sup>.

Con particolare riferimento all'Unione europea, la direttiva (UE) 2016/800<sup>55</sup> ha sottolineato che gli Stati membri devono adottare «misure adeguate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica» (art. 20). Tale peculiare formazione «deve riguardare i diritti del minore, le tecniche appropriate di interrogatorio, la psicologia minorile e la comunicazione in un linguaggio adatto ai minori» (*considerando* n. 63).

Queste competenze si rivelano indispensabili, se si tiene conto che, secondo la disciplina interna, il giudice minorile è tenuto a sentire il minore (art. 31, comma 5, d.p.r. n. 448/1988) e anche ad «illustrare in modo comprensibile all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico sociali delle decisioni» (art. 1, comma 2, d.p.r. n. 448/1988).

---

stizia minorile (Regole di Pechino), 29 novembre 1985, in D. VIGONI (a cura di), *Il minore autore di reato negli atti internazionali*, cit., p. 13 ss.

<sup>54</sup> V. parte IV, punti 14-15, Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010, in D. VIGONI (a cura di), *Il minore autore di reato negli atti internazionali*, cit., p. 37; par. 12 e 22, Risoluzione ONU 40/33, *ivi*, pp. 17-19; art. 40 par. 2 e 3, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, *ivi*, pp. 7-8. Il termine "personale" deve intendersi in senso ampio e include le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto, i funzionari di polizia, gli operatori penitenziari e anche i difensori. In argomento, v., volendo, L. CAMALDO-F. MANFREDINI, *La definizione di un sistema penale minorile conforme ai principi internazionali. Le osservazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo a trent'anni dalla Convenzione di New York*, in *Dir. pen. e uomo*, 2019, n. 12, p. 44 ss.

<sup>55</sup> Cfr. direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in *G.U.U.E.*, 21 maggio 2016, L 132. Per alcuni commenti, v., volendo, L. CAMALDO, *Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale*, in *Cass. pen.*, 2016, n. 12, p. 4572 ss.; nonché S. CIVIELLO CONIGLIARO, *All'origine del giusto processo minorile europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2016; S. MONICI, *L'UE continua la ricerca dell'equità nei processi penali: introdotte nuove regole comuni per il processo penale minorile*, in *Eurojus*, 22 maggio 2016; G. SAMBUCCO, *Verso l'attuazione del giusto processo per i minori*, in *Arch. pen.*, 2016, n. 2, p. 1; F. MANFREDINI, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, p. 15 ss.

### 3.1. Il reclutamento, le competenze e le funzioni dei giudici onorari esperti

I giudici onorari, che compongono il collegio giudicante nel processo minorile, sono reclutati tramite un apposito bando, pubblicato ogni tre anni, al fine di realizzare un organico pari a tre esperti per ogni giudice togato, in ogni sede della giurisdizione specializzata<sup>56</sup>.

Dopo un'attività istruttoria affidata ai Presidenti degli uffici giudiziari minorili, i quali effettuano una valutazione comparativa delle istanze degli aspiranti e compilano una graduatoria<sup>57</sup>, il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il parere dei consigli giudiziari, provvede alla nomina dei giudici onorari per un triennio o alla conferma per un eguale periodo, senza limitazioni nel numero dei mandati. Le deliberazioni sono trasmesse al Ministro della giustizia per l'emissione dei decreti con i quali viene conferito il titolo di giudice onorario esperto o di consigliere onorario esperto, a seconda che siano destinati al tribunale specializzato ovvero alla sezione di Corte d'appello<sup>58</sup>.

In ogni caso, i giudici onorari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, devono prestare giuramento dinanzi al presidente della Corte d'appello (art. 6, comma 3, r.d.l. n. 1404/1934).

L'esperto deve aver compiuto il trentesimo anno di età (*ex art. 2, in origine, e ora ai sensi dell'art. 6, comma 1, r.d.l. n. 1404/1934*<sup>59</sup>), mentre, in mancanza di una specifica previsione normativa, l'età massima per la nomina (o la conferma) del giudice onorario è stabilita in settant'anni, secondo le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Tale organico è stato originariamente fissato con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 1° febbraio 1992 e, da ultimo, ribadito con ulteriore circolare dell'11 novembre 2020, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025.

<sup>57</sup> La valutazione avviene sulla base della documentazione prodotta dai candidati, non essendo previsto, prima della nomina, alcun colloquio, né alcun periodo di tirocinio, che consentano una approfondita indagine e una valutazione delle capacità a svolgere in concreto il ruolo di giudice onorario. Cfr. P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 5.

<sup>58</sup> L'art. 50, comma 2, r.d. n. 12/1941 stabiliva che gli esperti del tribunale per i minorenni erano nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della giustizia. L'art. 6, comma 2, r.d.l. n. 1404/1934, come modificato dall'art. 31, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 149/2022, prevede che «i componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura» e che «quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti» (art. 6, comma 4, r.d.l. n. 1404/1934).

<sup>59</sup> Tali modifiche sono dovute all'art. 31, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 149/2022.

<sup>60</sup> La materia della nomina e conferma dei giudici onorari è oggetto di numerose circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, emanate in concomitanza con il bando per il reclutamento dei componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello. Di recente, va ricordata la circolare 11 novembre 2020, già citata, per il triennio 2023-2025.



Nelle circolari appena richiamate, si prevede, altresì, che, ai fini della nomina, non è indispensabile il conseguimento del diploma di laurea in una delle materie indicate dalla legge, pur se il medesimo costituisce elemento preferenziale, ma è necessario un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti e, nella valutazione della qualità di cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, si deve tenere conto delle attestazioni di specifica esperienza professionale di ciascun candidato, dei risultati conseguiti sul piano operativo, nonché delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità nei settori sopra specificati.

Anteriormente alla recente riforma, si richiedeva, pure, il requisito della «benemeranza dell'assistenza sociale», che costituiva un criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e quindi condizionante la nomina e che veniva inteso come una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva, nonché una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative<sup>61</sup>.

Una specifica disposizione stabilisce che non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere esperto coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private, nelle quali vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono (art. 6-*bis*, comma 1, r.d.l. n. 1404/1934, inserito dall'art. 8, comma 1, legge 29 luglio 2022, n. 107)<sup>62</sup>. L'assunzione di tali cariche o l'esercizio di queste attività determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni (art. 6-*bis*, comma 2, r.d.l. n. 1404/1934).

La formulazione originaria dell'art. 2 r.d.l. n. 1404/1934 non stabiliva l'affiancamento al giudice onorario di sesso maschile di una figura femminile, che è stata introdotta successivamente<sup>63</sup> e rappresenta un elemento essenziale al fine di assicurare che le decisioni siano adottate non solo con apporti di carat-

---

<sup>61</sup> Sul punto, v. Consiglio Superiore della Magistratura, circolare 11 novembre 2020, sopra menzionata, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorenni per il triennio 2023-2025.

<sup>62</sup> Tale divieto di nomina si estende anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolga le predette funzioni (art. 6-*bis*, comma 2, r.d.l. n. 1404/1934).

<sup>63</sup> L'esplicita previsione della componente femminile si deve, infatti, alla modifica dell'art. 2 r.d.l. n. 1404/1934, operata dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni. Analoga disposizione è stata introdotta nell'art. 5 r.d.l. n. 1404/1934 e negli artt. 50, comma 1, 50-*bis*, comma 2, e 58, comma 2, r.d. n. 12/1941.

tere scientifico, ma soprattutto nell'ambito di una completa comprensione delle problematiche relative alla devianza minorile, garantita dalla composizione mista del collegio, anche sotto il profilo della diversità di genere, nonché allo scopo di riprodurre, nell'organo giudicante, l'atmosfera della famiglia "tradizionale" fondata sulla complementarietà dei due sessi<sup>64</sup>.

Tale previsione è stata oggetto, in passato, di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, nell'ambito di un giudizio in cui avevano partecipato all'udienza preliminare due componenti laici di sesso maschile, a causa dell'impedimento dei giudici onorari di sesso femminile, con il conseguente configurarsi di una nullità insanabile per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (artt. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, c.p.p.)<sup>65</sup>. Secondo il tribunale remittente, la permanenza di una distinzione tra i sessi, pur se limitata all'ambito della magistratura onoraria, sarebbe discriminatoria, oltre che anacronistica.

La Corte costituzionale, dopo aver ricordato che «deve riconoscersi al legislatore una insindacabile discrezionalità nella scelta fra le diverse forme di composizione degli organi giurisdizionali», ha dichiarato manifestamente infondata la questione, in quanto la disposizione che stabilisce la compresenza di uomo e donna rivela «come il legislatore abbia considerato fondamentale la presenza, nel tribunale per i minorenni, di giudici onorari di sesso diverso, in modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza», consentendo così «una completezza di prospettive, che potrebbe non verificarsi, ove la composizione laica del collegio non fosse obbligatoriamente differenziata in relazione a detto requisito»<sup>66</sup>.

Nell'operazione di attuale riforma della disciplina in esame, inspiegabilmente, non si rinviene più alcun riferimento alla composizione differenziata nel genere dei giudici onorari facenti parte dei collegi minorili<sup>67</sup>, salvo che nell'art. 58, comma 2, r.d. n. 12/1941, in rapporto alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Quanto alle funzioni dei giudici onorari, il loro contributo si concretizza nel fornire conoscenze e competenze indispensabili per l'esame della personalità *in fie-*

---

<sup>64</sup> Cfr. P. SERRA, *Il giudice onorario minorile*, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 22; M. BARGIS, *Organi e soggetti pubblici*, in EAD. (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 59.

<sup>65</sup> Trib. min. Cagliari, ord. 11 febbraio 2000, n. 584, in *G.U.*, 4 ottobre 2000, I, Serie speciale n. 41, p. 40 ss.

<sup>66</sup> Cfr. Corte cost., ord. 31 maggio 2001, n. 172, in *Foro it.*, 2001, n. 1, p. 2409.

<sup>67</sup> Sono stati, infatti, abrogati gli artt. 2 e 5 r.d.l. n. 1404/1934 (v. art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 149/2022) e sono stati contestualmente modificati gli artt. 50, comma 1, e 50-*bis*, comma 2, r.d. n. 12/1941 (cfr. art. 30, lett. c) e lett. e), d.lgs. n. 149/2022).

ri dell'imputato, nella valutazione, in chiave prognostica, della situazione concreta, al fine di considerare le prospettive evolutive del minore e, in definitiva, l'utilità o meno, per il medesimo, di proseguire nella propria esperienza giudiziale<sup>68</sup>.

L'apporto degli esperti, in sostanza, «può efficacemente esprimersi nell'individuazione delle aree in trattazione nelle quali sia opportuno disporre un accertamento; nell'acquisire con pertinenza ed adeguata comprensione i contributi di osservazione formulati dai Servizi, dai consulenti tecnici o dagli esperti; nel favorire, in fase istruttoria, l'emersione di elementi utili alla cognizione e alla valutazione complessiva della situazione; nel facilitare una vicinanza anche linguistica e relazionale tra il minore (per il quale e con il quale agisce il tribunale per i minorenni) e l'autorità giudiziaria»<sup>69</sup>.

È interessante notare come alcune circolari del Consiglio Superiore della Magistratura mettano in evidenza che «nei collegi misti i giudici laici si distinguono da quelli togati per *status*, ma non per natura e dignità delle funzioni svolte», in quanto i componenti onorari «non si limitano ad assistere i giudici togati nella decisione, fornendo un apporto tecnico analogo a quello di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio, ma, entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri»<sup>70</sup>.

Coloro che aspirano alla nomina di giudice onorario devono, pertanto, possedere, oltre alle competenze tecniche, anche qualità umane tipiche del giudice, tra cui rilevano, in particolare, equilibrio, senso della misura, conoscenza dei problemi della società, in modo da essere così in grado di svolgere la funzione del giudicare<sup>71</sup>.

Ai giudici esperti si consente, peraltro, di non interrompere gli incarichi professionali in corso, al fine di assicurare la costanza delle attività di studio e di ricerca, nonché di garantire l'attualità del loro contributo e la diretta conoscenza delle problematiche in tema di minori e famiglia<sup>72</sup>.

<sup>68</sup> In argomento, v. P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, cit., p. 9, il quale osserva che le decisioni nel processo minorile «richiedono giudizio, valutazione sulla personalità e prognosi educative individualizzate e non possono perciò essere prese senza il contributo di quelle conoscenze psicologiche, criminologiche, pedagogiche che sono proprie dei giudici onorari».

<sup>69</sup> Così A. RUDELLI, *Ruolo e funzioni del giudice onorario minorile: integrazione tra cultura giuridica e saperi multidisciplinari*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 2, p. 736.

<sup>70</sup> Cfr. Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, 17 giugno 1998 in tema di «Impiego dei componenti privati del tribunale per i minorenni in attività istruttoria e nella redazione di provvedimenti collegiali», che richiama l'orientamento già espresso nella delibera del 20 maggio 1988. Sul tema, v. anche C. LOSANA-M. BOUCHARD, *La collegialità nella prassi del Tribunale per i minorenni di Torino*, in *Minori giustizia*, 1994, n. 1, p. 115 ss.

<sup>71</sup> V. E. ZAPPALÀ, *La specializzazione nelle funzioni giudiziarie penali minorili*, in ID. (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, cit., p. 43.

<sup>72</sup> Cfr. A. RUDELLI, *Ruolo e funzioni del giudice onorario minorile: integrazione tra cultura giuridica e saperi multidisciplinari*, cit., p. 737.

Anche a beneficio degli onorari sono svolte attività di formazione e di aggiornamento in tema di diritto minorile e di problematiche della famiglia e dell'età evolutiva, a cui si è già fatto cenno con riferimento ai giudici togati, organizzate dal Ministero della giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura (art. 5 d.lgs. n. 272/1989).

Si rileva, tuttavia, che mancano – o comunque sono molto limitati – programmi di formazione interdisciplinare, rivolti a giudici onorari, togati e, più in generale, a tutti gli operatori coinvolti nel settore della giustizia minorile, che consentano l'elaborazione di metodi e buone prassi collaborative in un'ottica di condivisione delle conoscenze di tipo criminologico, sociologico e psicologico, come evidenziato dalle fonti internazionali, che dedicano particolare attenzione all'«approccio multidisciplinare»<sup>73</sup>.

Bisogna precisare, infine, che le funzioni attribuite ai giudici onorari non precludono, ove necessario, il ricorso alla perizia o alla consulenza tecnica, anche nell'ambito del rito minorile<sup>74</sup>.

#### 4. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari e i rimedi all'inerzia del pubblico ministero in ragione della recente riforma

L'atto che dà impulso all'udienza preliminare, analogamente a quanto previsto nel rito a carico di imputati maggiorenni, è costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico ministero al termine dell'attività investigativa e preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari<sup>75</sup>.

È opportuno rilevare, in proposito, che presso la giurisdizione minorile è

---

<sup>73</sup> V. par. IV, punti 16-18, Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, cit.

<sup>74</sup> Sul punto, v. A. RUDELLI, *Ruolo e funzioni del giudice onorario minorile: integrazione tra cultura giuridica e saperi multidisciplinari*, cit., p. 733 ss., che rileva come vada escluso «che il componente laico possa svolgere la sua funzione ponendo in essere un'attività del tipo di quella che solitamente è richiesta ad un consulente tecnico. Infatti, la valutazione di fatti per la cui esatta cognizione sono necessarie particolari conoscenze specialistiche deve essere condotta in contraddittorio con i consulenti di parte, che devono poter esprimere le loro diverse valutazioni e vederle se del caso confutate (...) qualora il giudice decidesse sulla base di valutazioni tecniche di fatti accertati non previamente sottoposte alle parti con facoltà di controprova saremmo di fronte ad una palese violazione del contraddittorio».

<sup>75</sup> È opportuno ricordare che si può pervenire all'udienza preliminare anche nel caso eccezionale in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia accolto la richiesta di archiviazione ed abbia disposto, con ordinanza, che il pubblico ministero formuli, entro dieci giorni, la c.d. imputazione coatta. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare (art. 409, comma 5, c.p.p.). In tal caso, nel decreto di fissazione della data dell'udienza è enunciata l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sono indicate le fonti di prova acquisite (art. 128 disp. att. c.p.p.).

istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, al quale spetta il compito di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nell'ambito del distretto di Corte d'appello o di sezione distaccata di Corte d'appello, nel cui capoluogo trova sede il suo ufficio. Al Procuratore minorile sono, perciò, trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi da minorenni sul territorio distrettuale e gli sono attribuiti tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale<sup>76</sup>.

Si è voluto, in tal modo, garantire la specializzazione e la specifica formazione dell'organo inquirente, oltre che di quello giudicante, come previsto dalle fonti sovranazionali e, in particolare, dall'art. 20, par. 2, della direttiva (UE) 2016/800<sup>77</sup>.

Con particolare riferimento alla chiusura delle indagini, sussiste un «preciso nesso funzionale»<sup>78</sup> fra la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p., che, oltre a contenere l'enunciazione sommaria del fatto (con l'indicazione della data e del luogo di commissione) e delle norme di legge che si assumono violate<sup>79</sup>, provoca la *discovery* anticipata degli atti compiuti dall'orga-

---

<sup>76</sup>Tali previsioni, contenute, in origine, nell'art. 4, comma 2, r.d.l. n. 1404/1934, abrogato dall'art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 149/2022, sono ora collocate nell'art. 70-ter r.d. n. 12/1941, rubricato «Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», che è stato introdotto *ex novo* dall'art. 30, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 149/2022. V. anche art. 2, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 448/1988, modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 149/2022, che fa espresso riferimento al «procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

<sup>77</sup>L'art. 20, par. 2, direttiva (UE) 2016/800 stabilisce, infatti, che «fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica».

<sup>78</sup>Cfr. F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., p. 103.

<sup>79</sup>Secondo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, comma 2-*bis*, c.p.p., l'avviso di conclusione delle indagini preliminari reca un contenuto eventuale: qualora non si sia proceduto ai sensi dell'art. 268, commi 4, 5 e 6 c.p.p., l'avviso contiene, infatti, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni e ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché possono estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Entro il termine di venti giorni, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6, c.p.p. Tali previsioni sono state introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e applicabile in forza del successivo comma 8, come modi-